

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di dicembre 2022. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Modifiche ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 e n. 61936 del 30 marzo 2017, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici	3
Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici	3
Riscossione - Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto ai sensi dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 – Comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022	5
Riscossione - Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022	6
Riscossione - Modello F24 - Crediti d’imposta a favore delle imprese a compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e di carburante nel quarto trimestre 2022 - Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari	7
Modifica del saggio di interesse legale - Decreto 13 dicembre 2022	8



Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioni.....	8
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017	9
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri	9
Imposte sui redditi – Veicoli concessi in uso promiscuo – Tabelle ACI per la determinazione del <i>fringe benefit</i>	9
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.....	10
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)	11
Riscossione - Modello F24 - Chiusura dei codici tributo per l’utilizzo tramite modello F24 dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022	44



Modifiche ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 e n. 61936 del 30 marzo 2017, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici

Con Provvedimento 2 dicembre 2022, prot. n. 446073/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 5 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche ai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 e n. 61936 del 30 marzo 2017, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici.

In particolare, è stato eliminato il limite temporale fissato dai suindicati Documenti di prassi al 31 dicembre 2022 per l’adeguamento tecnico dei distributori automatici nei termini e con le caratteristiche ivi stabilite.

Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici

Con Provvedimento 6 dicembre 2022, prot. n. 450517/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 6 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

In particolare, il punto 1.1 del Provvedimento in esame prevede che le disposizioni del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta:

- a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 144/2022;
- b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 2, del citato D.L. n. 144/2022;
- c) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 144/2022;
- d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 4, del citato D.L. n. 144/2022;
- e) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto

di carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022, di cui all'articolo 2 del citato D.L. n. 144/2022.

Ai sensi del punto 1.2 del Documento di prassi in commento, in alternativa all'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, i crediti d'imposta di cui al punto 1.1 possono essere ceduti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 176/2022 e dall'articolo 2, comma 4, del citato D.L. n. 144/2022, secondo le modalità e i termini definiti dal presente provvedimento e dal provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.

Il mancato rispetto di tali disposizioni rende la cessione inefficace ai fini fiscali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il punto 2.1 del Provvedimento esaminato prevede che la cessione è comunicata all'Agenzia delle Entrate dal 6 dicembre 2022 al:

- 21 giugno 2023, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere a), b), c) e d). Entro lo stesso termine sono comunicate le cessioni dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del Provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022;
- 22 marzo 2023, per il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera e).

Il successivo punto 3.1 dispone che i cessionari utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, tramite modello F24, entro il:

- 30 giugno 2023, per i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere a), b), c) e d). Entro lo stesso termine sono utilizzati in compensazione i crediti d'imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e), del Provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022;
- 31 marzo 2023, per il credito d'imposta di cui al punto 1.1, lettera e).

In alternativa all'utilizzo in compensazione tramite modello F24, l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta di cui al punto 1.1 dell'esaminato Provvedimento, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del Provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata all'Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui al suindicato punto 2.1.

Con l'esaminato Provvedimento sono, altresì, approvate le nuove versioni del "Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta", delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, per consentire l'acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d'imposta di cui alle lettere da a) ad e) del suindicato punto 1.1.



Riscossione - Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto ai sensi dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 – Comunicazioni delle opzioni inviate all'Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022

Con Risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto ai sensi dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

- l'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022, ha previsto che per gli interventi di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998;
- la richiamata disposizione consente dunque una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Superbonus);
- è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022.

Tutto ciò premesso, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“7708”** denominato **“CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”**;
- **“7718”** denominato **“SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022”**.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*.

Nel campo *“anno di riferimento”* del modello F24 deve essere indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato *“AAAA”*.

I codici tributo istituiti con la presente Risoluzione sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto del Superbonus comunicate all'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° novembre 2022.



Riscossione - Modello F24 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022

Con Risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 1 del D.L. n. 176/2022:

- con il comma 1 ha esteso i crediti d'imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del D.L. n. 144/2022, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale;
- con il successivo comma 2 estende anche, alle condizioni ivi indicate, il credito d'imposta previsto e disciplinato dal comma 1, secondo e terzo periodo, dell'articolo 1 del D.L. n. 144/2022 in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022;
- ai commi 3 e 4, stabilisce che i crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 per il mese di dicembre 2022, entro la data del 30 giugno 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“6993”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”**;
- **“6994”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”**;
- **“6995”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”**;
- **“6996”** denominato **“credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176”**.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, nella colonna *“importi a credito compensati”*.

Nel campo *“anno di riferimento”* è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato *“AAAA”*.



Riscossione - Modello F24 - Crediti d'imposta a favore delle imprese a compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e di carburante nel quarto trimestre 2022 - Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta acquistati dai cessionari

Con Risoluzione n. 73/E del 13 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e di carburante nel quarto trimestre 2022.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 144/2022, hanno introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l'acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.

La disciplina di riferimento dei crediti d'imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 marzo 2023, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Per consentire ai beneficiari originari l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta di cui trattasi, con la risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022 sono stati istituiti i relativi codici tributo.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 sono state estese le disposizioni del Provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **“7733” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;**
- **“7734” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;**
- **“7735” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;**



- “7736” denominato “**CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144**”;
- “7737” denominato “**CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144**”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”.

Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato Provvedimento del 30 giugno 2022.

Modifica del saggio di interesse legale - Decreto 13 dicembre 2022

Con Decreto 13 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15.12.2022, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Approvazione del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioni

Con Provvedimento 16 dicembre 2022, prot. n. 465502/2022, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 19 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e delle relative istruzioni.

Il punto 1 del Provvedimento esaminato specifica che il modello RAP, nella versione ivi approvata, può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei contratti di comodato e che con successivi provvedimenti l’utilizzo di tale modello sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

Il successivo punto 1.1 contiene l’indicazione del contenuto del modello RAP.

Il punto 1.2 del Provvedimento esaminato prevede che il suddetto modello è reso disponibile gratuitamente sul sito *internet* dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico.



Ai sensi del successivo punto 1.3, il modello RAP è presentato esclusivamente in modalità telematica in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5 del D.L. n. 78/2010 o per il tramite dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998.

La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all'atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.

Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017

Con Provvedimento 20 dicembre 2022, prot. n. 470370/2022, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 21 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che, a partire dalle informazioni relative all'anno 2022, le comunicazioni di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le nuove specifiche tecniche contenute nel presente Provvedimento.

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

Con Provvedimento 28 dicembre 2022, prot. n. 480030/2022, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 28 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, è stata prorogata al 31 dicembre 2024 (prima era fissata al 31 dicembre 2022) la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di approvare le modifiche che si rendano necessarie per l'adeguamento di Registratori di cassa adattati a Registratore Telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l'adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti.

Imposte sui redditi – Veicoli concessi in uso promiscuo – Tabelle ACI per la determinazione del *fringe benefit*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sulla G.U. n. 302 del 28.12.2022 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI da utilizzare, per il periodo di imposta 2023, ai fini della determinazione del compenso in natura da imputare ai lavoratori dipendenti e assimilati che utilizzano, anche per esigenze personali, veicoli aziendali.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe), pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, sono state emesse disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Si riportano di seguito le novità da noi ritenute più di interesse.

Proroga di termini in materia economica e finanziaria (articolo 3)

Il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 198/2022 ha prorogato al 30 giugno 2023 (prima era il 31 dicembre 2022) il termine previsto dall'articolo 35, comma 4, del D.L. n. 73/2022 per la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali, relativa all'anno di imposta 2021.

Il comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Legge in esame ha modificato l'articolo 10-*bis*, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 119/2018, prorogando anche per l'anno 2023 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Il successivo comma 3 dell'articolo 3 in commento ha apportato modifiche all'articolo 2, comma 6-*quater*, del D.Lgs. n. 127/2015 disponendo che, dal 1° gennaio 2024 (anziché il 1° gennaio 2023), i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, adempiono all'anzidetto obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Il comma 8 dell'articolo 3 del D.L. n. 198/2022 ha apportato modificazioni all'articolo 60, comma 7-*bis*, del D.L. n. 104/2020, estendendo anche all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (oltre agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022) la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Il successivo comma 9 dell'articolo 3 esaminato ha modificato l'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 23/2020, consentendo alle società di capitali la possibilità di "sterilizzare" le perdite emerse anche nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022.

Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 (articolo 22)

L'articolo 22, comma 2, lettera a), del D.L. n. 198/2022 ha apportato modificazioni all'articolo 35, comma 1, del D.L. n. 73/2022 prevedendo un'ulteriore proroga dei termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19.

In particolare, la novella legislativa ha disposto che i termini in scadenza:



- a) dalla data di entrata in vigore del D.L. n.73/2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023 (prima 30 giugno 2023);
- b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (prima 31 dicembre 2023);
- c) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;
- d) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.

Entrata in vigore (articolo 24)

L'articolo 24 del D.L. n. 198/2022 dispone che l'esaminato decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 30 dicembre 2022.

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43 alla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, ha introdotto, tra le altre, alcune novità in materia fiscale.

Riportiamo qui di seguito le novità da noi ritenute maggiormente significative.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 1, commi da 2 a 9)

Il comma 2 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il successivo comma 3 attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta in misura pari

al 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 4 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio in esame riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il successivo comma 5 attribuisce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 6 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 chiarisce che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023.

Il successivo comma 7 dispone che i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L.



n. 244/2007, e all'articolo 34 della L. n. 388/2000. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. n. 385/1993, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato D.Lgs. n. 385/1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate adoperare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005.

I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023 e riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano (articolo 1, comma 13)

Il comma 13 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. n. 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023 sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.

Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento (articolo 1 comma 16)

Il comma 16 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio in esame prevede che, in deroga alle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

Estensione credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (articolo 1 commi da 45 a 50)

Il comma 45 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, riconosce alle

imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi del successivo comma 46, il contributo di cui al comma 45 è altresì riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

I successivi commi 47 e 48 disciplinano le modalità di utilizzo nonché di cessione degli anzidetti crediti di imposta.

Il comma 49 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 prevede che le disposizioni dei commi da 45 a 50 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Regime forfettario (articolo 1, comma 54)

Il comma 54 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 apporta modifiche all'articolo 1 della L. n. 190/2014, in materia di regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

In particolare, la lettera a) del comma 54 è intervenuta sul comma 54 dell'anzidetto articolo 1 della L. n. 190, elevando a euro 85.000 il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.

La successiva lettera b) del comma 54 modifica il comma 71 dell'articolo 1 della L. n. 190/2014, disponendo che il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Tassa piatta incrementale (articolo 1, commi da 55 a 57)

Il comma 55 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 prevede che, per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del TUIR, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.



Il successivo comma 56 precisa che quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 55.

Il comma 57 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 dispone che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 55 e 56.

Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (articolo 1, comma 63)

Il comma 63 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 dispone che per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della L. n. 208/2015, è ridotta al 5 per cento (prima era fissata al 10 per cento).

Differimento delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax (articolo 1, comma 64)

Il comma 64 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 apporta modifiche all'articolo 1 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

In particolare, la lettera a) del comma 64 è intervenuta sul comma 652 dell'anzidetto articolo 1, posticipando al 1° gennaio 2024 il termine di decorrenza dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (cd. *plastic tax*).

La successiva lettera b) del comma 64 modifica il comma 676 del medesimo articolo 1 della L. n. 160/201, posticipando al 1° gennaio 2024 il termine di decorrenza dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (cd. *sugar tax*).

Imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio (articolo 1, commi da 65 a 69)

Il comma 65 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 dispone che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma 66, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati al comma 66.

Il successivo comma 66 individua, tramite la specifica indicazione dei relativi codici ATECO, le attività prevalenti valevoli a individuare le imprese destinatarie della norma.

Il comma 67 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 prevede che le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di

gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, possono avvalersi della disposizione del comma 65 in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma 66 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

Il successivo comma 68 affida le disposizioni attuative a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in commento.

Il comma 69 chiarisce che le disposizioni di cui ai predetti commi da 65 a 68 si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi.

Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare-detrazione IVA imprese costruttrici (articolo 1, comma 76)

Il comma 76 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 consente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di detrarre dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.

La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari (articolo 1, comma 80)

Il comma 80 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 interviene sull'articolo 1, comma 44, della L. n. 232/2016, estendendo anche all'anno 2023 l'esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Esenzione IMU su immobili occupati (articolo 1, comma 81)

Il comma 81 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 introduce la nuova lettera *g-bis* all'articolo 1, comma 759, della L. n.160/2019, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria.

In particolare la novellata norma prevede che sono esenti dal pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale (violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione.

Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (articolo 1, commi da 84 a 86)

Il comma 84 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 aggiunge all'articolo 110 del TUIR, dopo il comma 9, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies.

In particolare, il nuovo comma 9-bis prevede che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.

Il comma 9-ter del citato articolo 110, stabilisce che le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo.

Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L. n. 212/2000.

Il successivo comma 9-quater prevede che le disposizioni dei suindicati commi 9-bis e 9-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167 del TUIR, concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate.

Ai sensi del comma 9-quinquies, le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis.

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili (articolo 1, commi da 87 a 95)

Il comma 87 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 prevede che ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR, gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione di cui al comma 88.

Ai sensi del successivo comma 88, l'opzione è esercitabile solo dai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.

Il successivo comma 89 dispone che le aliquote di cui al comma 88 sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 88 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi del presente comma.

Il comma 90 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 prevede che l'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, del TUIR.

Il successivo comma 91 dispone che l'opzione di cui al comma 88, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'esercizio dell'opzione stessa mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta incorso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Ai sensi del comma 92 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui ai commi 88 e 89.

Il successivo comma 93 stabilisce che il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

Il comma 95 stabilisce che le disposizioni di attuazione del comma 87 sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri (articolo 1, commi da 96 a 99)

Il comma 96 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 aggiunge all'articolo 23 del TUIR, dopo il comma 1, il comma 1-bis.

La novellata norma dispone che i redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia, si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.

Il successivo comma 97 aggiunge all'articolo 5 del D.Lgs. n. 461/1997 il comma 5-bis.

La nuova disposizione prevede che quanto stabilito dal comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato.

Il successivo comma 98 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 stabilisce che, al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96 e 97, non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.

Assegnazione agevolata ai soci (articolo 1, commi da 100 a 105)

Il comma 100 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 prevede che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Il successivo comma 101 stabilisce che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

Il comma 102 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 prevede che per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del D.P.R. n. 131/1986 (cd. TUR).

In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

Ai sensi del successivo comma 103, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47 del TUIR. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

Il comma 104 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 stabilisce che per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 100 a 102, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Ai sensi del successivo comma 105 le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 100 a 104 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al D.Lgs. n. 241/1997. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Estromissione dei beni delle imprese individuali (articolo 1, comma 106)

Il comma 106 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della L. n. 208/2015, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della L. n. 208/2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Per i

soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni (articolo 1, commi da 107 a 109)
Il comma 107 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, apporta modifiche all'art. 5 della L. n. 448/2001, in materia di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

In particolare, la lettera a) del comma 107 sostituisce la rubrica del predetto articolo 5 che ora si intitola "rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni".

La successiva lettera b) del comma 107 introduce nel predetto articolo 5, il comma 1-*bis*.

La nuova disposizione normativa prevede che agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-*bis*), del TUIR, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2022, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Il successivo comma 108 sostituisce il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 282/2002, recante riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto.

La novella legislativa stabilisce che le disposizioni degli articoli 5 e 7 della L. n. 448/2001 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2023.

Il comma 109 dell'articolo 1 dell'esaminata Legge di Bilancio prevede che sui valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 282/2002, come da ultimo modificato dal comma 108 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, commi 1-*bis* e 2, della L. n. 448/2001, come da ultimo modificato dal comma 107 del presente articolo, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, del medesimo D.L. n. 282/2002 sono pari al 16 per cento.

Agevolazioni piccola proprietà contadina (articolo 1, comma 110)



Il comma 110 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 aggiunge all'articolo 2 del D.L. n. 194/2009, dopo il comma 4-*bis*, il comma 4-*ter*.

La nuova disposizione normativa prevede che le agevolazioni di cui al comma 4-*bis* si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Agevolazioni tributarie trasferimenti di proprietà di fondi rustici (articolo 1, comma 111)

Il comma 111 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 sostituisce il secondo comma dell'articolo 9 del D.P.R. n. 601/1973.

La nuova disposizione normativa prevede che, nei territori montani, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni.

I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (articolo 1, commi da 115 a 121)

Il comma 115 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 istituisce per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del successivo comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

Ai sensi del successivo comma 116, il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello incorso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. La disposizione normativa prevede inoltre che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Così come previsto dal comma 117, il contributo di solidarietà dovuto, come innanzi determinato, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

Il comma 118 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 prevede che il contributo in parola non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il successivo comma 119 stabilisce che, ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Il comma 120 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio in esame apporta modificazioni all'articolo 37 del D.L. n. 21/2022, che ha istituito un contributo straordinario contro il "caro bollette" per l'anno 2022.

In particolare, il comma 120, lettera a), inserisce al comma 1 del citato articolo 37 la previsione secondo cui il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti (attività di produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi ecc.).

Il comma 120, lettera b), dell'articolo 1 della Legge in commento modifica il comma 2 dell'articolo 37 del D.L. 21/2022 posticipando al 30 aprile 2021 (dal 31 marzo 2021) il termine da prendere in considerazione in caso di saldo negativo.

Il comma 120, lettera c), inserisce nel citato articolo 37, dopo il comma 3, i commi 3-*bis* e 3-*ter*.
La novella legislativa prevede che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 3:

- le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 (nuovo comma 3-*bis*);
- le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-*septies* del D.P.R. n. 633/1972, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA (nuovo comma 3-*ter*).

Il comma 121 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 stabilisce che, se per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 37 del citato D.L. n. 21/2022 dal suindicato comma 120, l'ammontare del contributo risulta:

- maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell'importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
- minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto D.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal 31 marzo 2023.

Norme in materia di cripto-attività (articolo 1, commi da 126 a 147)

Il comma 126 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 apporta modifiche agli articoli 67 e 68 del TUIR.

In particolare, il comma 126, lettera a), inserisce all'articolo 67, comma 1, del TUIR, dopo la lettera c-*quinqies*), la lettera c-*sexies*).

La nuova disposizione normativa prevede che rientrano nell'ambito dei redditi diversi anche le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Ai fini della presente lettera, per "cripto-attività" si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

Il comma 126, lettera b), dell'articolo 1 in esame esaminata aggiunge all'art. 68 del TUIR, dopo il comma 9, il comma 9-*bis*.

La novellata norma dispone che le plusvalenze di cui alla lettera c-*sexies*) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-

attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Il comma 127 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 prevede che le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del TUIR. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.

Il comma 131 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 inserisce all'articolo 110 del TUIR, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 3, il comma 3-bis.

La nuova disposizione normativa stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico.

Il successivo comma 132 prevede che anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione l'anzidetto comma 3-bis dell'articolo 110 del TUIR, introdotto dal comma 131 del presente articolo.

Il comma 133 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 dispone che per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla nuova lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.

Ai sensi dei successivi commi 134 e 135, l'imposta sostitutiva di cui al comma 133 è versata, con le modalità previste dal capo III del D.Lgs. n. 241/1997, entro il 30 giugno 2023; l'anzidetta imposta può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

I commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 consentono ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare

la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali (articolo 1, comma 151)

Il comma 151 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 stabilisce che il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.

Responsabilità cessionario e committente per operazioni IVA inesistenti (articolo 1, comma 152)

Il comma 152 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio esaminata aggiunge all'articolo 6, comma 9-bis.3, del D.Lgs. n. 471/1997, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile, la previsione per cui il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.

Definizione agevolata avvisi bonari (articolo 1, commi da 153 a 161 e da 163 a 165)

Il comma 153 dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022 consente di definire con modalità agevolate le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive e delle sanzioni nella misura ridotta del 3 per cento, senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Il successivo comma 154 prevede che il versamento delle somme dovute avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Il comma 155 dell'articolo 1 dell'esaminata Legge di Bilancio 2023, consente la definizione agevolata delle somme derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni menzionati al comma 153, il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della Legge in esame, che

possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

Ai sensi del successivo comma 156, il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-*bis* del D.Lgs. n. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Il comma 157 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 prevede che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Il successivo comma 158 prevede che, in deroga a quanto previsto all' articolo 3 della L. n. 212/2000, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 , e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, sono prorogati di un anno.

Il comma 159 dell'articolo 1 in esame interviene sull'articolo 3-*bis*, comma 1 del D. Lgs. n. 462 /1997, eliminando la previsione che consentiva la dilazione del pagamento in un numero massimo di otto rate trimestrali, per gli importi pari o inferiori a cinquemila euro.

Di conseguenza, il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal *quantum* dovuto.

Il comma 160 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 prevede che sono da considerarsi tempestivi i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'IVA già sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della L. n. 234/2021, dell'articolo 7, comma 3-*bis*, del D.L. n. 17/2022, dell'articolo 39, comma 1-*bis*, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50/2022, e dell'articolo 13 del D.L. n. 176/2022, e con scadenza il 22 dicembre 2022, se effettuati in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.

In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

Ai sensi del successivo comma 161, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.



Il comma 165 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio in esame stabilisce che i commi da 160 a 164 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 29 dicembre 2022.

Regolarizzazione irregolarità formali (articolo 1, commi da 166 a 173)

Il comma 166 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 prevede che le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Ai sensi del successivo comma 167, il pagamento della somma di cui al comma 166 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

Il comma 168 dell'articolo 1 stabilisce che la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Così come previsto dal successivo comma 169, sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del D.L. n. 167/1990.

La procedura in esame è altresì preclusa:

- a norma del comma 170, per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
- secondo quanto previsto dal comma 172, per le violazioni di cui al comma 166 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 171 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio in esame prevede che, in deroga all'articolo 3, comma 1, della L. n. 212/2000, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione (cinque anni) previsti all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, sono prorogati di due anni.

Come previsto dal successivo comma 173, le modalità di attuazione dei commi da 166 a 172 saranno disciplinate con Provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (articolo 1, commi da 174 a 178)

Il comma 174 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 dispone che con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il

pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

L'anzidetta regolarizzazione e quella di cui ai successivi commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Il successivo comma 175 dispone che la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

Ai sensi del successivo comma 176, la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Come previsto dal comma 177, restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore dell'esaminata Legge di Bilancio e non si dà luogo a rimborso.

Infine, il comma 178 dell'articolo 1 in esame affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di attuazione delle norme in esame.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (articolo 1, commi da 179 a 185)

Il comma 179 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, prevede che, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 218/1997, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della L. n. 4/1929, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 218/1997 si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

La medesima riduzione sanzionatoria è applicata anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023.

Ai sensi del successivo comma 180, gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 218/1997, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Il comma 181 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 prevede che le disposizioni di cui al comma 180 si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

Così come previsto dal successivo comma 182, le somme dovute ai sensi dei commi 179, 180 e 181 possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Resta ferma, invece, l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 218/1997, non derogate.

Il comma 183 dell'articolo 1 in esame esclude dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del D.L. n. 167/1990.

Il successivo comma 184 affida a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di adottare le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 179 a 183.

Definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 186 a 205)

Il comma 186 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 546/1992.

Ai sensi del successivo comma 187, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

Il comma 188 dell'articolo 1 in esame prevede che, in deroga a quanto previsto dal comma 186, in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale

non cautelare depositata alla data di entrata in vigore dell'esaminata legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Ai sensi del successivo comma 189, in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 188, per la parte di atto annullata.

Così come previsto dal comma 190, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Il comma 191 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 prevede che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

Ai sensi del comma 192, la definizione in esame si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono, invece, escluse dalla definizione, ai sensi del comma 193, le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.



Il comma 194 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 stabilisce che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023.

Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Ai sensi del successivo comma 195, in presenza di autonome controversie, è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento, entro il 30 giugno 2023.

Come stabilito dal comma 196, dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore delle norme in commento.

Il comma 197 dispone che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Ai sensi del comma 198, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Così come stabilito dal successivo comma 200, l'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può

essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il comma 201 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 dispone che, per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200.

Ai sensi del successivo comma 202, la definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.

Il comma 203 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 demanda a uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale le modalità di attuazione dei commi da 186 a 202.

Infine, il comma 205 conferisce a ciascun ente territoriale la facoltà di stabilire, entro il 31 marzo 2023, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1, commi da 206 a 212)

Il comma 206 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, prevede che, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, è possibile definire entro il 30 giugno 2023 le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992.

Ai sensi del successivo comma 207, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, all'anzidetto accordo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Il comma 208 dell'articolo 1 della Legge in esame dispone che, come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 546/1992, il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Come previsto dal successivo comma 209, in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente

decade dal beneficio di cui al comma 207 e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Sono, invece, escluse dalla definizione, ai sensi del comma 210, le controversie concernenti anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (articolo 1, commi da 213 a 218)

Il comma 213 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 prevede che, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti, alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 546/1992, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente può rinunciare entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito della intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.

Come previsto dal comma 214, l'anzidetta definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

Ai sensi del successivo comma 215, la definizione si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

Ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, sono escluse dalla definizione in argomento le controversie concernenti le medesime materie di cui ai commi 193 e 210 dell'articolo 1 in esame.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale (articolo 1, commi da 219 a 221)

Il comma 219 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 consente di regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, l'omesso o carente versamento:

- a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma



- 6, del D.Lgs. n. 546/1992, scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
- b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992, scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

Come previsto dal comma 220, la regolarizzazione di cui al comma 219 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il comma 221 dell'articolo 1 in esame prevede che, nell'ipotesi del mancato perfezionamento della definizione, il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione (articolo 1, commi da 222 a 230)

Il comma 222 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 dispone che sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del D.L. n. 119/2018, all'articolo 16-*bis* del D.L. n. 34/2019 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della L. n.145/2018.

Il successivo comma 223, stabilisce che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data dell'anzidetto annullamento, è sospesa la riscossione dei debiti di cui allo stesso comma 222.

Il successivo comma 226 esclude dall'annullamento automatico i debiti relativi:

- ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato D.L. n. 119/2018;
- alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea (previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,



2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020);

- all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Il comma 227 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 stabilisce che, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

Conseguentemente, tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

Il successivo comma 228 prevede che, relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, della L. n. 689/1981, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.

Pertanto, l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Il comma 229 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, prevede che gli enti creditori di cui al comma 227 possono decidere di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato dagli stessi enti entro il 31 gennaio 2023 e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

Il successivo comma 230 prevede che dalla data di entrata in vigore dell'esaminata Legge di Bilancio fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 del presente articolo e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.



Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (articolo 1, commi da 231 a 252)

Il comma 231 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Ai sensi del successivo comma 232, il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il comma 233 dispone che, in caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Il comma 235 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, stabilisce che il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232.

Il successivo comma 236 prevede che nell'anzidetta dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Il comma 237 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 dispone che entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Il successivo comma 238 stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale



compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 231, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità innanzi indicate.

In forza del comma 239, restano comunque definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione.

Il successivo comma 240 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 chiarisce che a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del D.L. n. 50/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il comma 241 prevede che, entro il 30 giugno 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

Il comma 243 dell'art. 1 della L. n. 197/2022 disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto, prevedendo che:

- a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;
- b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il successivo comma 244 stabilisce che, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato



il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.

In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

Il comma 245 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 ricomprende nella definizione agevolata in esame anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L. n. 3/2012 (procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento), o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (procedura di ristrutturazione dei debiti e concordato minore), con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Il successivo comma 246 stabilisce che sono esclusi dalla definizione agevolata di cui trattasi i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le risorse proprie tradizionali UE e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Ai sensi del comma 247 la definizione agevolata in parola opera anche per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ma limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 6, della L. n. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999.

Il successivo comma 249 consente di estinguere, secondo le disposizioni di cui ai commi da 231 a 248, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

- dell'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 193/2016 (cd. rottamazione);
- dell'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 148/2017 (cd. rottamazione-*bis*);
- dell'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 119/2018 e dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 34/2019 (cd. rottamazione-*ter*);
- dell'articolo 1, comma 189, della L. n.145/2018 (cd. saldo e stralcio).



Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 265 e 266)

Il comma 265 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, modificando il comma 98 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.

Credito di imposta nelle ZES (articolo 1, comma 267)

Il comma 267 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, modificando l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91/2017, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali).

Credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (articolo 1, commi 268 e 269)

Il comma 268 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, modificando l'articolo 1, comma 185, della L. n. 178/2020, estende all'anno 2023 il credito di imposta "potenziato" per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Proroga dei termini di riversamento del credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, commi 271 e 272)

Il comma 271 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 modifica l'articolo 5, comma 9, primo periodo, del D.L. n. 146/2021, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, prorogando al 30 novembre 2023 (prima era il 31 ottobre 2022) il termine per inviare la richiesta di riversamento spontaneo del medesimo credito all'Agenzia delle Entrate.

Il successivo comma 272, modifica l'articolo 23, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 73/2022, che ora prevede che le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate con processo verbale di constatazione.

Estensione del principio di derivazione rafforzata (articolo 1, commi da 273 a 275)

Il comma 273 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 apporta modifiche all'articolo 83, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, in materia di imputazione temporale di componenti negativi di reddito, ai fini della determinazione del reddito complessivo, a seguito della correzione di errori contabili.

La novella legislativa prevede che l'estensione del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, sussistendo gli altri presupposti di legge con riferimento alle imposte sui redditi.

Il successivo comma 274 estende la medesima previsione anche all'Irap.



Ai sensi del comma 275 dell'articolo 1 della Legge in commento le disposizioni di cui ai commi 273 e 274 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 73/2022.

Contabilità semplificata (articolo 1, comma 276)

Il comma 276 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 apporta modifiche all'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, in materia di contabilità semplificata per le imprese minori.

In particolare, con le modifiche in commento, si elevano le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata; esse sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Bonus mobili (articolo 1, comma 277)

Il comma 277 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio in commento modifica l'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 63/2013, in materia di detrazioni fiscali collegate agli interventi di ristrutturazione edilizia.

La norma in esame incrementa a 8.000 euro, per l'anno 2023, la misura della detrazione Irpef prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (lasciando a 5.000 euro l'importo previsto per l'anno 2024).

Mezzi di pagamento (articolo 1, comma 384)

Il comma 384, lettera b), dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 apporta modifiche all'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è di 5.000 euro.

Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (articolo 1, comma 395)

Il comma 395 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 modificando il comma 89 dell'articolo 1 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), aumenta l'importo massimo del credito d'imposta riconosciuto a fronte del sostenimento delle spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) da 200.000 a 500.000 euro e, al contempo, lo estende ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2023.

Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1 comma 423)

Il comma 423 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio in esame apporta modifiche all'articolo 1, comma 1057, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), concernente il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.



In particolare, con la novella legislativa si estende al 30 settembre 2023 (prima era il 30 giugno 2023) l'orizzonte temporale della disciplina del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1057, della L. n. 178/2020 per gli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017).

Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali (articolo 1, commi da 595 a 602)

Il comma 595 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 stabilisce che le disposizioni dei commi da 596 a 602 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla sezione 3.1 - «Aiuti di importo limitato» della comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19:

- a) articoli 182, comma 1 (fondo da ripartire fra le imprese del settore turistico) e 183, comma 2 (fondo per le esigenze delle imprese e delle istituzioni culturali), del D.L. n. 34/2020;
- b) articolo 79 del D.L. n. 104/2020 (credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del D.L. n. 83/2014);
- c) articolo 6-bis, commi 3 (risorse destinate al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi) e 11 (Fondo per la valorizzazione delle grotte destinato al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte) del D.L. n. 137/2020.

Il successivo comma 596 prevede che gli aiuti di cui al comma 595, fruiti alle condizioni e nei limiti previsti nella sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione.

Il comma 597 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 dispone che in caso di superamento dei massimali previsti dalla citata comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n.794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata (articolo 1 commi da 685 a 690)

Il comma 686 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 riconosce a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.



Ai sensi del successivo comma 687, il credito d'imposta di cui al comma 686 è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 688 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio in esame prevede che il credito di imposta in parola è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della L. n. 244/2007. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686.

Il comma 690 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta esaminato, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687.

Proroga Superbonus al 110 per cento (articolo 1 commi da 894 a 895)

Il comma 894 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022 prevede che le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. n. 176/2022 (ovvero la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023) non si applicano:

- agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n.34/2020;
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 176/2022 (19 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato D.L. n. 34/2020;
- agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del D.L. n. 176/2022, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato D.L. n. 34/2020;

- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 895 prevede che l'anzidetto comma 894 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione dell'esaminata Legge di Bilancio nella Gazzetta Ufficiale (ovvero il 29 dicembre 2022).

Riscossione - Modello F24 - Chiusura dei codici tributo per l'utilizzo tramite modello F24 dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022

Con Risoluzione n. 81/E del 30 dicembre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la chiusura dei codici tributo istituiti per l'utilizzo dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disciplina di riferimento dei crediti d'imposta in argomento ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

Pertanto, con la Risoluzione esaminata è stato reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i citati codici tributo non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d'imposta in argomento e che l'operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo "a debito", per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione.

